



**TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA**  
(UFFICIO DEL PRESIDENTE)

Prot. 877/2020

Agli Ordini Professionali/Associazioni/Enti  
**LORO SEDI**  
Ai C.T.U. iscritti Albo Tribunale Cosenza  
(tramite pubblicazione sul sito)

**OGGETTO: Revisione Albo – Lettera agli iscritti – Precisazione**

A seguito di richieste di chiarimento provenienti da alcuni Ordini professionali, in riferimento all'invito rivolto ai C.T.U. pubblicato sul sito del Tribunale di Cosenza, ai fini della Revisione dell'Albo, di manifestare l'interesse a permanere iscritti, relativamente alla lettera e) " **Prova di aver partecipato nel quadriennio ad almeno un corso di formazione tecnica giuridico previsto dall'art. 3 del regolamento ovvero di aver svolto almeno quattro consulenze tecniche d'ufficio ovvero otto consulenze di parte (con il criterio che due consulenze di parte equivalgono ad una consulenza tecnica d'ufficio), oltre che prova del doveroso aggiornamento professionale periodico nella materia per la quale il consulente è iscritto all'Albo dei C.T.U..**" come specificato nella riunione del 16.12.2019, in sede di approvazione del Protocollo, **in prima applicazione, il professionista, che non è in possesso dei corsi di formazione, ovvero, delle consulenze richieste, potrà dichiarare che si impegna, per il quadriennio 2020-2023, a partecipare ai corsi formativi in materie tecnico-giuridiche che saranno organizzati dall'Ordine/Associazione/Ente di appartenenza.**

Si rende necessario indicare un nuovo termine per le comunicazioni degli iscritti di cui alla nota Prot. n. 308/2020 del 17.1.2020, pubblicata sul sito web del Tribunale ed inviata agli Ordini/Associazioni/Enti, che si stabilisce per il **29.2.2020**

( Pec: presidente.tribunale.cosenza@giustiziacert.it)

Gli Ordini Professionali/Associazioni/Enti cureranno la divulgazione della presente nota ai propri iscritti.

Ringraziando per la collaborazione, si inviano cordiali saluti.

Cosenza, li 12.2.2020

**IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE**  
(dott.ssa Maria Luisa Mingrone)